


**LA INFALLIBILITÀ
DEL PAPA
SECONDO S.
TOMMASO
D'AQUINO PER...**





LA
INFALLIBILITÀ DEL PAPA

SECONDO

S. TOMMASO D'AQUINO

PER

V. P.



NAPOLI
FRATELLI DE ANGELIS
Vico Pellegrini, 4
1870

LA
INFALLIBILITÀ DEL PAPA

SECONDO

S. TOMMASO D' AQUINO

PER

V. P.



NAPOLI
FRATELLI DE ANGELIS
Vico Pellegrini, 4
1870

L' INFALLIBILITÀ DEL PAPA

SECONDO

S. TOMMASO D' AQUINO

Tra le investigazioni, che versano sulla verità delle cose in se stesse, e quelle istituite per conoscere le opinioni avute di esse da un qualche sommo dottore, corre questa notevole differenza, che le prime trovano contraddittori fino a che non sieno rese evidenti, mentre le altre una volta messe in voga da qualche rinomato scrittore, si diffondono e si perpetuano senza contrasto di quei medesimi, ai quali gioverebbe avere un maggior numero di cosenzienti nel loro parere. Della quale differenza quest' è a parer mio la cagione, che, al nostro intelletto avido di conoscere le cose come stanno in se medesime, poco o nulla cale informarsi di ciò che gli altri ne pensano. Ond' è che se talvolta insorgono contese sulle opinioni professate dagli altri, ciò non è tanto perchè c' importi di esse, quanto perchè si cerca alle nostre un appoggio nel sentimento di persone autorevoli. E così appunto avviene oggidì per ciò che riguarda

l'infallibilità reale (personale separata) (1) del Papa. Si quistiona, si contende, si armeggia calorosamente, e con grande destrezza e con ogni sorta di argomentamenti da ambe le parti; ma anzichè a chiarir le vere opinioni di chi la difese o di chi combattella, si mira alla cosa in se stessa, dimenticando che in quistione siffatta è della massima importanza avere a sostegno la dottrina di uno o molti grandi dottori. Quindi è che i contraddittori dell' infallibilità del Papa, senza darsi la pena di esaminare la dottrina di S. Tommaso, abbagliati da alcuni testi estratti dalle opere del S. D. e dagli avversari concordemente opposti loro, convengono con mirabile facilità, di averlo contrario (2). Per altro onde paralizzare la forza che ne verrebbe alla dottrina opposta dal suffragio di un tanto maestro, anzichè istituirne

(1) Sto in questi termini, personale, separata, quantunque sieno ripudiati da taluni infallibilisti, i quali volendo la cosa, ne respingono il nome. Se il Papa nelle definizioni fatte da lui solo, non da lui colla Chiesa o col concilio, è infallibile; è chiarissimo, che la sua infallibilità nel definire etc. è personale, cioè di lui come dottore della Chiesa, e separata, cioè di lui senza la Chiesa, o il concilio. Su questi poi può sorgere la questione: se abbino essi pure la loro infallibilità.

(2) Vedi i commentatori della Somma Teol. i Teologi, *passim*, ed i contemporanei Bouix, Gual, Manning ed altri. Ved. *Consid. proposées aux Evêques du Conc. Ratisbonne 1869, octobre; Manning e l' infallibilità, Torino Tip. giorn. Cavour; A. Gratry I.ère lettre a M. Dechamps* — « Cela vient de ce, qu'il existe un école d'erreur (noi ciò creciamo verissimo, e già ce n' eravamo accorti prima che leggessimo questa lettera), qui fait usage sans le savoir d' une longue tradition de mensonge et de fraude, qui a déjà trompé par la fraude matérielle des milliers d' esprits, parmi lesquels Saint Thomas d' Aquin.

esame accurato e profondo, ricorrono ad argomenti di un genere diverso, che per verità non lasciano di essere di molto peso, e di gravissima importanza.

Dicono adunque che in questa parte il S. D. non rappresenta la tradizione antica, ma piuttosto fa capo della nuova, la quale dalla sua autorità prese forza e consistenza. Di tal maniera mentre si concede agli avversarii ciò che non si dovrebbe se non a ragione ben veduta, da questa concessione si tira un grande vantaggio, quello cioè di mostrare da chi, e perchè siasi tanto diffusa e radicata l'opinione dell'infallibilità papale, affinchè constatatane la novità, sia a perpetuo rilegata dal campo delle verità che possono venir proposte come di fede. Ad iscusar poi S. Tommaso aggiungono ch'egli fu indotto in errore da testi falsificati, dei quali non poteva e non doveva imprendere l'esame. E veramente che molti dei testi sui quali si fonda (1) fossero adulterati, non è più controverso, siccome anche si accorda che non era compito suo farne la critica. Ad ogni modo s'egli parlò conformemente alle false autorità allegate, resta sempre fermo ch'egli così opinò, così credette, e che quindi il sommo peso della sua autorità starebbe sempre in favor degl'infallibilisti. Ora egli è appunto per accertare la verità o falsità di questa conclusione, che stimai cosa utile imprendere l'esame, e far l'analisi esatta e completa della sua dottrina su questo argomento, parendomi omai tempo o di purgare il S. D. di un insegnamento che non è suo, o di dissipare ogni dubbio, che possa

(1) Nella quistione dell'infallibilità, e in quella della potestà del Papa.

insorgere sulla sua vera sentenza. L' esame da me istituito mi parterò la certezza, che questo non fu mai l' insegnamento del S. D. Se riesco a ciò dimostrare, due saranno i vantaggi che se ne avranno; il primo che non si farà più abuso della dottrina e del nome del S. D. per sostenere un' opinione nuova nella chiesa; il secondo, che ad onta della frode tessuta per ingannare il mondo, tale fu la perspicacia di quella mente angelica, che non ne restò presa. Veniamo dunque alla pruova.

Dieci sono, se mal non mi appongo, i passi che possono cavarsi da S. Tommaso in favore dell' infallibilità del S. Pontefice e ch' io reco qui nella integrità loro, affinchè ognuno possa giudicarne da se. Eccoli:

1° (a) *Et similiter Christi Vicarius (Papa) suo primatu et providentia universam ecclesiam tamquam fidelis minister Christo subjectam conservat*—2° *Ostenditur etiam quod ad dictum Pontificem pertineat quae fidei sunt determinare*—3° *Ostenditur etiam quod subesse Romano Pontifici sit de necessitate salutis*—4° *Sicut autem praedicti errantes contra unitatem corporis mystici peccant Romani Pontificis potestatem plenariam abnegantes; sic etc...*—5° (b) *Beatus Petrus qui promissionem accepit a Domino, ut super ejus confessione fundaretur ecclesia, contra quam portae inferorum praevalere non possent, ut contra hujusmodi portas inferorum ecclesiae sibi commissae fides inviolata persisteret, fideles Christi alloquitur, dicens 1. Petr. 3—6°* (c)

(a) Opusc. 1. cont. err. Graec. versus finem.

(b) Opusc. ad Cant. Antioch.

(c) De symbolo Apost. opusc. 6.

Exinde etiam est, quod ad significandum firmitatem hujus ecclesiae (universalis) B. Petrus dictus est vertex — 7° Et inde est quod sola ecclesia Petri in cujus partem venit tota Italia, dum discipuli mitterentur ad praedicandum, semper fuit firma in fide. Et cum in aliis partibus vel nulla fides sit, vel sit commixta multis erroribus, ecclesia tamen Petri et fide viget, et ab erroribus munda est. Nec mirum, quia Dominus dixit Petro: Luc. 22: Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua — 8° (a) Convenienter ergo Christi Vicarius propositurus mandata, quibus ecclesia per Apostolorum praedicationem fundata pacifice gubernatur, titulum de fide praemittit — 9° (b) Hujus igitur fidei ac confessionis (Christianae) haeres legitime Sanctissime Pater (Urbanus IV) pio studio mens vestra invigilat, ut ante (sive tantae?) sapientiae lux fidelium corda perfundat et haereticorum confutet insanias, quae portae inferorum merito designantur...Suscipiat V. S. praesens opus vestro discutendum corrigendumque judicio . . . ut dum a vobis emanavit praeceptum, et vobis reservetur finale judicium: ad locum unde exeunt flumina revertuntur — 10° (c) Ad illius auctoritatem pertinet editio symboli, ad cujus auctoritatem pertinet finaliter determinare ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur . . . et ille ad solam auctoritatem S. Pontificis pertinet nova editio symboli.

Questi sono tutti i detti del S. D., che mi fu pos-

(a) Opusc. 21. Expos. 1 Decret.

(b) In cat. Matth. Epis. dedic.

(c) 2. 2 q. 1. a. 10.

sibile trovare nelle sue opere, i quali sono o paiono favorevoli all' infallibilità del Papa, omessi ben inteso quei molti e indubitati che riguardano il suo primato. Ve n' ha di molti ed assai più espliciti nella catena aurea, i quali però, veri o spurii (e consta che tali sono molti di essi) non sono di lui, ma sì di SS. PP. o scrittori Ecclesiastici, non mettendovi egli di proprio altro che la riunione e il concatenamento dei medesimi, o tutto al più qualche parola di transizione da una materia ad un' altra per formarne una glossa continuata di tutto il vangelo.

Ciò presupposto, esaminiamo i testi allegati—Sarà facile a chiunque il veder di primo intuito che il 1°, 4°, 6° e 9° non provano altro che il primato, e la cura e sollecitudine *universale* del R. Pontefice sopra tutta la Chiesa; primato e cura che implicano immunità da errore in definizioni dommatiche assolute, perchè ordinati a fine e ad atti diversi da quelli, che hanno per oggetti simili (1) definizioni. Di essi adunque non è il caso di occuparsi.

Non dobbiamo occuparci del 3° il quale può considerarsi come una conseguenza di questo primato, ove non si ami meglio dire, che non è solo necessità di salute obbedire al primo Pastore della Cristianità, ma a qualunque Prelato inferiore. Dal 7°

(1) Definizioni non assolute chiamerei quei decreti coi quali i SS. Pontefici impongono silenzio sopra questioni insorte, che turbano la cristianità, nei quali può anche venire indicato, per coloro cui è grave sospendere l'assenso, quale delle due contraddittorie sia la più probabile, o anche la vera, senza però togliere agli altri la libertà di sospendere il loro assenso fino a che si persuadano studiando, indagando il sentimento della Chiesa, o questo sia loro manifestato da conciliare definizione.

poi si ha l'inefficienza della fede in Italia, di cui Pietro fu specialmente Primate. Inoltre si osservi che il S. D. si vale del detto di Cristo: *Ego rogavi, pro te, Petre, ut non deficiat fides tua*, a rendere ragione della stabilità della fede, non dei Romani Pontefici successori di Pietro, ma della Chiesa da lui fondata. — Nè si dica che la Chiesa è discepola, e che se ha la retta fede, ed è in essa costante, ciò proviene dall'essere così ammaestrata dal suo vescovo; onde l'ortodossia dei fedeli, suppone l'ortodossia nel pastore. Imperocchè quando ciò pur fosse vero, (1) l'autorità che abbiain per le mani nè il dice, nè dà luogo a inferirlo, anzi accenna direttamente il contrario, poichè la promessa di Cristo a Pietro, se dovesse intendersi estesa, ciò non sarebbe direttamente alla Chiesa che Pietro fondò, ma ai successori di lui, il che S. Tommaso non ammette come apparirà in seguito. Ed è per questo che il S. D. parla tanto ampiamente della perseveranza nella fede delle chiese d' Italia, e tace dei successori di Pietro, non ignorando egli certo che vi furono Papi eretici, nè essendo di quelli che per esaltare oltre ogni modo le prerogative dei R. Pontefici osasse negare la storia, o farle dire ciò che essa non dice. Si obbietterà per altro che nel testo 9° di sopra recato, il S. D. chiama Urbano IV erede legittimo della fede e confessione di Pietro. Nè noi ciò neghiamo, solo aggiungiamo, che eredi legittimi di questa confessione sono egualmente gli altri vescovi tutti, senza per questo diventare infal-

(1) Intenti solo a chiarir la sentenza di S. Tommaso, non dobbiamo occuparci di questa difficoltà.

libili, stando nella lor volontà, come in quella dei papi, di conservare ciascuno o sciupare, od anche rinunciare a questa preziosa eredità della fede.

Il 5° e l'8° portano, l'uno, che Pietro ammaestra i fedeli di Cristo perchè rimanga inviolata la fede della chiesa a se commessa; l'altro, che uno dei suoi successori autore della 1ª Decretale che chiama vicario di Cristo, propone i mandati, per cui la Chiesa fondata dalla predicazione degli apostoli si governa pacificamente. Ora gli apostoli tutti hanno, chi più chi meno, fatto autoritativamente quello stesso che il S. D. dice di Pietro nel 1° dei due testi ora allegati, avendone tutti, secondo ch'egli insegna altrove (1), ricevuto da Cristo ingiunzione — *Salvator noster discipulos ad praedicandum mittens, tria injunxit. Primo quidem ut docerent fidem; secundo ut credentes imbuerent sacramentis; tertio ut credentes sacramentis imbutos ad observandum divina mandata inducerent.* E giacchè queste parole precedono il testo 8°, e questo si deduce per modo di conseguenza (ergo) da esse, ne nasce spontaneo il corollario, che, la proposizione (2) dei comandamenti pei quali si governa pacificamente la chiesa, e di cui parla il S. D. nel testo ottavo, ei non la intende propria esclusivamente del successore di Pietro, ma comune con lui ai successori degli altri apostoli, non potendo la conclusione di un principio restringersi ad arbitrio di chicchessia, ma dovendosi al contrario allargare quanto quello si estende.

(1) Opusc. 21. Expos. 1. Decret.

(2) *Propositio*, traduco letteralmente; il lettore ben si avvede, che qui vale, insegnamento.

Dei dieci passi adunque di S. Tommaso di sopra recati non restano più che il 2° e il 10° i quali abbiano una qualche intrinseca difficoltà. Essi infatti par che dicano espressamente appartenere all'autorità del Romano Pontefice, 1° definire in ultimo (*determinare finaliter*) le cose che sono di fede, acciocchè sieno da tutti credute fermamente; 2° spettare a lui solo la nuova pubblicazione del simbolo (*nova editio symboli*) ossia la pubblicazione di nuovo simbolo.

Bisogna confessare che, specialmente quest'ultimo testo cavato dalla Somma Teologica, fu adoperato sempre a dimostrare la sentenza del S. D. favorevole all'infalibilità del Papa così da' commentatori della Somma, come dai difensori dell'infalibilità medesima. Osservo però che nessuno di essi per quanto io sappia, ha riferito mai il testo per intero, nè lo ha mai collazionato con altri passaggi analoghi del S. D. Il Bellarmino (1) neppure in parte lo riferisce, contentandosi di citare la 2. 2. q. 1. a 10. E noi facilmente crederemmo aver egli ciò fatto perchè il lettore cerchi e veda egli stesso l'intero testo nel fonte, se questo autore non ci avesse fatto concepire il sospetto di poca esattezza e scrupolosità in fatto di testi e di citazioni. Ecco dunque l'intiero passo, o piuttosto serie di passi che trovansi nella Somma Teologica (2).

I. Sed contra est quod editio symboli facta est in synodo generali; sed hujusmodi synodus auctoritate solius S. Pontificis potest congregari, ut habetur

(1) De Romano Pont. lib. 4. c. 2.

(2) 2. 2. q. 1. a. 10.

in decr. dist. 17; ergo editio symboli ad auctoritatem S. Pontificis pertinet. Respondeo dicendum quod sicut supra dictum est, nova editio symboli necessaria est ad vitandum insurgentes errores. Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli, ad cujus auctoritatem pertinet finaliter determinare ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur: hoc autem pertinet ad auctoritatem S. Pontificis, ad quem majores et difficiliores Ecclesiae quaestiones referuntur, ut dicitur in Decret. distin. cap. multis. Unde et Dominus Lucae 22 Petro dixit, quem S. Pontificem constituit: ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Et hujus ratio est, quia una fides debet esse totius ecclesiae, secundum illud 1. Cor. 1. Idipsum dicatis omnes, ut non sint in vobis schismata, quod servari non posset, nisi quaestio fidei de fide exorta determinetur per eum, qui toti ecclesiae praees; ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo ad solam auctoritatem S. Pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et omnia alia quae pertinent ad totam ecclesiam, ut congregare synodum generalem, et alia hujusmodi. Il medesimo (3 distinct 25. q. 1. a 1. questiunc. 3) dicendum, quod nomen symboli similitudinem et collectionem importat, unde a quatuor collectionibus nomen symboli imponitur, 1° a collectione multorum hominum in unam fidem, 2° a collectione praedicantium fidem, quia omnes Apostoli collecti hanc regulam fidei ediderunt, unusquisque quod suum est apponens etc.

II. Posteaquam autem (1) essent (quaedam ad fi-

(1) 2. 2. qu. II. ar. 2. ad 3.

dem pertinentia) auctoritate universalis Ecclesiae determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, haeticus censeretur. Quae quidem auctoritas principaliter residet in S. Pontifice . . . contra cujus auctoritatem nec Hieronymus nec Augustinus nec aliquis sacrorum doctorum suam sententiam defendit.

III. Respondeo dicendum (1) quod explicatio credendorum fit per revelationem divinam. Credibilia enim naturalem rationem excedunt. Revelatio autem divina ordine quodam ad inferiores pervenit per superiores, ut patet per Diony. in coel. Hierarch. Et ideo pari ratione explicatio fidei oportet quod perveniat ad inferiores homines per majores: et ideo sicut superiores Angeli, qui inferiores illuminant, habent plenioram notitiam de rebus divinis quam inferiores, ut dicit Diony. 12. c. coel. Hierar. ita etiam superiores homines ad quos pertinet alios erudire, tenentur habere plenioram notitiam de credendis, et magis explicite credere.

IV. Si minores (2) non tenentur habere fidem explicitam, sed solum implicitam, oportet quod habeant fidem implicitam in fide majorum, sed hoc videtur periculosum quia posset contingere, quod illi majores errarent; Ergo videtur quod minores etiam debeant habere fidem explicitam. Sic ergo omnes aequaliter tenentur ad explicite credendum. — Ad 3. dicendum, quod minores non habent fidem implicitam in fide majorum: nisi quatenus majores adhaerent doctrinae divinae, unde et Apos. dicit 1.

(1) 2. 2. q. II. ar. 6.

(2) Ibid. q. II. a 6. Obj. 3.

Cor. c. 4. Imitatores mei estote sicut et ego Christi. Unde humana cognitio non fit regula fidei, sed veritas divina, a qua si aliqui majorum deficiant, non praejudicat fidei simplicium, qui eos rectam fidem habere credunt, nisi pertinaciter eorum erroribus adhaereant contra universalis ecclesiae fidem, (1) quae non potest deficere, Domino dicente Luc. 22. Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua.

Ora che il lettore ha potuto vedere ed esaminar da se la dottrina racchiusa dall' Aquinate nei quattro passi qui sopra trascritti, voglia di grazia fissare al I.º la sua attenzione, e domandarsi: ciò che il S. D. dice qui del S. Pontefice, stare a lui cioè, di determinare in ultimo le cose di fede, acciocchè sieno tenute da tutti con fedé inconcussa, e di pubblicare, se la necessità lo esiga, un nuovo simbolo, intende dirlo di lui solo parlante *ex cathedra* a tutta la Chiesa nei modi e forme richieste dagli infallibilisti, ovvero di lui in unione coll' Episcopato sia sparso su tutta la terra, sia congregato in qualche concilio da lui convocato e confermato? Basta che ei non si fermi a mezza strada nel leggere il corpo dell'articolo, come molti fecero nel citarlo, ma legga in ultimo.— E perciò alla sola autorità del S. Pontefice appartiene la nuova pubblicazione del simbolo, come gli appartengono tutte le altre cose che spettano a tutta la chiesa, come sarebbe congregare il sinodo generale ed altre simili, e rifletta che queste parole S. Tommaso le dice come conseguenza di tutto ciò che precede (et ideo); basta, dissi, questa consi-

(1) Idem fere p. 3. q. 25. a. 1. ex cit. Liguori.

derazione per accettarlo, che il S. D. intende qui parlare del S. Pontefice in unione dell'Episcopato raccolto in concilio; e così suggerirgli, quale risposta deve fare al quesito. Nè può obbiettarsi, che le parole— *Sicut et omnia alia, que pertinent ad totam ecclesiam, ut congregare synodum, et alia hujusmodi*— fanno menzione della Sinodo solo per cagione di (1) esempio, non per determinare il senso della tesi dello autore accomunando coi Padri del Concilio l'autorità del Papa nel decidere in materia di fede. Imperciocchè l'obbiezione viene esclusa dal— *Sed contra*, che precede— La pubblicazione del simbolo fu fatta nella Sinodo generale; ma tale Sinodo può congregarsi coll'autorità del solo S. Pontefice; dun-

(1) F. Toledo nel suo Comm. che si stampa ora, credo, la prima volta (in 2. 2. a 10) dice — *S. Thomas tenet in hoc art. quod Papa solus citra concilium non potest errare in definiendis rebus fidei et morum*, e lo prova riducendo l'articolo a tre conclusioni :

1.^a *Pontificis S. est res fidei determinare.*

2.^a *S. Pont. est symbolum fidei edere.*

3.^a *Ipsius etiam est concilium generale congregare et confirmare.*

Questa terza proposizione, ch'egli discerpe col suo intruso, *Etiam*, *Anche*, dalle altre due, nel testo del S. D. è unita ad esse per mezzo delle particelle, *Sicut*, *Ut*, e spiega il senso delle due prime. E così mentre S. Tommaso fa veder chiaro il suo intendimento, che il definire le cose di fede etc. appartiene al S. Pontefice in unione coll'Episcopato, ei gli fa dire, che ciò appartiene a lui solo anche senza la Sinodo — *Ipsè solus citra concilium* — Chi spiccasse la testa ad un uomo, e gettatone il corpo in una voragine, dicesse: questa cammina, abbraccia, respira, come uomo perfetto; perciò io non sono omicida: farebbe col corpo di quel miserabile ciò, che il citato Toledo fa nel corpo dell'articolo, che commenta, e per esso, quanto è in lui, nel corpo mistico della Chiesa.

que l'edizione del Simbolo appartiene all'autorità del S. Pontefice.—Quinci si fa manifesto, che secondo S. Tommaso la pubblicazione di nuovo simbolo, e per conseguenza le nuove definizioni di dommi, in tanto appartengono al S. Pontefice, in quanto a lui spetta congregare e confermare i Concilii generali, nei quali e dai quali si fanno le nuove definizioni, e si ordina la pubblicazione di nuovo Simbolo. Che se taluno per restringere il suo sguardo alle sole parole—appartiene all'autorità del S. Pontefice definire in ultimo le cose che sono di fede, affinchè sieno tenute da tutti con fede inconcussa—ne rimanesse abbagliato, e si trovasse ancora in forse, gli osserverei che le anzidette parole non sono più esclusivamente proprie del Papa di queste altre che seguono—E perciò alla sola autorità del S. Pontefice appartiene la pubblicazione di nuovo Simbolo—Ora la menzione del Concilio generale viene fatta dal S. D. non dopo le prime parole soltanto, ma dopo le ultime, le quali s'egli voleva applicare esclusivamente al Papa, qual bisogno o qual pro di toccare l'adunamento del concilio? Oltre a ciò è certo, e manifesto dall'obiez. 2. e risp. che con quel restrittivo *sola*, aggiunto ad—*autorità del S. Pontefice*—il S. D. non intende escludere o mettere a parte l'Episcopato, la chiesa insegnante raunata in Concilio, ma soltanto le persone private, come ognuno può convincersene leggendo le sue parole (1). Adunque se S. Tommaso col dire—appar—

(1) N. 36, 66, 2° R° *Illud quod est sub anathemate interdictum ab universali ecclesia, non subest potestati hominis alicujus; sed nova symboli editio interdicta est sub anathemate auctoritate universalis ecclesiae. Dicitur enim in gestis etc.: Ergo videtur, quod*

tiene alla sola autorità del S. Pontefice la pubblicazione di nuovo simbolo — intende parlare della autorità di lui per esclusione di private persone, non per esclusione dell'Episcopato, della Chiesa docente, a più forte ragione deve dirsi che così intende quando sul principio dell'art., nel proporre piuttosto che nel dimostrare o concludere la sua tesi dice — appartiene adunque all'autorità del S. Pontefice definire in ultimo le cose che sono di fede, acciocchè sieno tenute da tutti con fede inconcussa. — Egli è dunque certo che, in quell' articolo, tenuto sempre per la più forte testimonianza dell' angelico a favore della infallibilità, S. Tommaso attribuisce l'ultima definizione delle cose di fede, e la promulgazione del simbolo della medesima al S. Pontefice non solo, ma in unione coi Vescovi, o colla chiesa insegnante raunata in Concilio da lui congregato e confermato. E veramente, ove le parole del S. D. si volessero intendere esclusivamente del Papa, si verrebbe a fargli dire: che i concilii nel definire cose di fede usurparono un' autorità che non era loro, giacchè propria solo del Pontefice, e che i Simboli del Concilio Niceno, del Costantinopolitano ecc. non sono veri Simboli perchè non formati esclusivamente dal

non pertineat ad auctoritatem S. Pontificis nova editio symboli. Ad 2.^{um} dicendum, quod prohibitio et sententia synodi se extendit ad privatas personas, quarum non est determinare de fide. Non enim per hujusmodi sententiam synodi generalis ablata est potestas sequenti synodo novam editionem symboli facere, non quidem aliam fidem continentem, sed eandem magis expositam. Sic enim quaelibet synodus observavit, ut sequens synodus aliquid exponeret supra id, quod praeceps synodus exposuerat propter necessitatem alicujus haeresis insurgentis. Unde pertinet ad S. Pontificem, cujus auctoritate synodus congregatur, et ejus sententia confirmatur.

Papa: assurdo che non passò mai, non solo per la mente del S. Dottore, ma di qualunque cattolico scrittore.

La mia dimostrazione è compita: dirò per altro ad *abundantiam*; che questa interpretazione viene dal S. D. confermata in questo stesso brano ove (1) spiega la parola—Simbolo—ch'egli deriva dalla collezione di quei che predicano la fede; e coll' obbiezione 3.^a e risposta da noi riferita al num. IV, ove fa riposare con piena sicurezza la fede dei minori (fedeli idioti) non nella fede di questo o quello fra i maggiori ai quali appartiene (2) istruire gli altri, e tra i quali è primo il S. Pontefice, (3) non nelle

(1) Test. N.° 1.

(2) *Ad quos pertinet alios erudire.*

(3) S. Tom. non ignorava certo il can. (Decr. p. 1. D. 40 c. 6.) pubblicato verso l' anno 1158. *Si papa sua et fraternae salutis negligens deprehenditur, inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi, et omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit primo mancipio gehennae, cum ipso plagis multis in aeternum vapulatos, huius culpas istis redarguere praesumit mortalium nullus: quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius*—Nè meno nota doveva essergli la interpretazione di Graziano? sul medesimo canone (decr. Grat. D. 19 c. 7) *Hoc intelligendum est de illis sanctionibus, vel decretalibus epistolis in quibus nec praecedentium Patrum decretis, nec evangelicis praeceptis aliquid contrarium invenitur.* Perciò egli non escluse il S. Pontefice dal novero di quei maggiori, che possono errare nella fede, *a qua (veritata divina) si aliqui majorum deficiant*, anzi ve lo incluse formalmente, dicendo poco innanzi a queste parole, nel medesimo art. cui esse appartengono—(Test. III) *Et ideo pari ratione explicatio fidei oportet, quod perveniat ad inferiores homines per majores*—So bene, che gl' infallibilisti diranno: Noi concediamo, che il Papa può errare, come persona

definizioni del solo Papa, ma nella fede della Chiesa universale ch'è indefettibile per le parole dette da Cristo—Io ho per te pregato, o Pietro, perchè la tua fede non manchi— La quale dottrina viene pure da lui ribadita nella risposta all'obiez. 3. (II) ove reputa eretico chi pertinacemente resiste alle definizioni di fede fatte per autorità della chiesa universale, autorità ch'egli afferma risiedere, non solamente, ma sì principalmente nel Sommo Pontefice—contro la quale nè Girolamo, nè Agostino, nè alcun altro dei SS. Dottori ha mai difeso la sua sentenza— sia perchè Girolamo e Agostino e chiunque altro per dottissimo che si abbia in divinità, non può senza grande temerità opporsi alla sentenza autorevole di chi presiede a tutta la Chiesa, quando pure insegni da solo cosa ch'egli propone come di

privata, ma non come dottore della Chiesa. Ed io rispondo 1° che il passaggio intero (Test. IV) dimostra, trattarsi qui dei maggiori come di dottori, che guidano il popolo; e perciò essendo in essi, come fu detto, inchiuso anche il S. Pontefice, segue che questi anche come dottore può errare; 2° che nel corpo dell'articolo i maggiori si prendono dal S. D. nella loro qualità di maestri (e di più obbligati) dei minori — *Et ideo etc.*— Dunque anche il Papa, certamente annoverato tra questi maggiori, è preso nella sua qualità di Maestro: e come Egli è il primo Maestro di tutta la popolazione Cristiana, ne segue, che secondo il S. D. il Papa preso anche, come Dottore della Chiesa, quando insegna da solo, e quanto a possibilità, è compreso tra quelli, i quali — *possunt deficere a veritate divina*; e la fede dei quali i minori devono seguire, in quanto essi aderiscono alla dottrina divina; agli errori dei quali non devono pertinacemente aderire contro la fede della Chiesa universale, la quale non può mai venir meno, dicendo il Signore: Io ho per te pregato, o Pietro, affinchè non venga mai meno la tua fede, cioè quella fede, che tu hai confessato dicendo: Tu sei Cristo figlio del Dio vivente.

fede; sia perchè diverrebbe issofatto eretico qualora impugnasse la verità insegnata da lui, quando definisce dommi in materia di fede e di morale; non da solo, ma da principale cioè in unione coi Vescovi e dottori, dei quali egli è il primo in dignità. Alla quale conclusione ci porta pure la dottrina esposta dal S. D. nel passo da noi citato al n.° III, nel quale egli fa discendere la divina rivelazione delle cose a credere non da un (1) solo nei molti, il che avrebbe dovuto fare se avesse insegnato l' infallibilità personale e separata del Papa, ma dai molti in tutti, siccome avviene nella angelica gerarchia—Così, ecco la sua conclusione: anche gli uomini superiori, ai quali appartiene erudire gli altri sono tenuti ad avere più piena notizia delle cose di fede, ed a crederle più esplicitamente che gli altri —

Passiamo ora dall'opera più perfetta e autorevole del S. D. alle altre minori, nelle quali come meno maturate e corrette, se anche apertamente professasse la dottrina dell' infallibilità papale, dovrebbe farsene meno conto, anzi nessuno di fronte alla sen-

(1) Vedi nell'appendice il passaggio del Gaetano — Christo adempie la sua promessa fatta alla Chiesa: lo Spirito Santo v' insegnerà ogni verità: per mezzo di un sol capo, serbandò così la legge della divinità, la quale le cose inferiori (gli uomini) governa colle superiori (gli angeli) e queste colle supreme (le alte gerarchie dei medesimi). Di questo argomento ei si serve a ribadire quella, che noi mostreremo, falsa dimostrazione. Perchè questo argomento possa concludere, non dirò con certezza, ma con sola probabilità (della quale egli stesso sembra contentarsi: *cu non est difficultus*) bisognerebbe stabilire un supremo tra i primi nel primo ordine della più alta gerarchia angelica. Il che non so, se sia conforme alla dottrina dell'angelo delle Scuole. Certo il passaggio qui da noi riferito non ci autorizza a questo asserire.

tenza contraria da lui insegnata nella Somma teologica. Vedremo per altro che, nè pure in queste il S. D. insegnò l'infallibilità papale che gli si vuole attribuire.

Cominciamo da quella nella quale ebbe più frequente, anzi necessaria occasione di toccare questa quistione.

Notai più sopra che nella Catena aurea, S. Tom. non espone il suo proprio sentimento, ma quello dei Padri dei quali riporta le testimonianze. Il medesimo però non può dirsi dell' epistola dedicatoria ad Urbano IV in cui scrive. (Test. n.° I). *Huius igitur sapientiae (divinae) claritatem nube mortalitatis velatam, primus apostolorum princeps fide conspiciere meruit, et eam constanter absque errore et plenarie confiteri dicens: tu es Christus filius Dei vivi. O beata confessio, quam non caro et sanguis, sed pater coelestis revelat; haec in terris fundat ecclesiam, aditum praebet in coelum, peccata meretur solvere, et contra eam portae non praevalent inferorum. Hujus igitur fidei et confessionis, haeres legitime SS. Pater etc.* Ognun vede che il S. D. dà qui a Pietro ed al suo successore quanto può in forza delle parole di Cristo a lui: Tu sei Pietro ecc. cioè il merito di essere stato il primo a veder col lume della fede la sapienza personale di Dio attraverso il velo della carne mortale, quello di averla costantemente senza errore e con pienezza confessata, la beatitudine di tal confessione; e al suo successore Urbano Papa, l'eredità legittima di questa fede e confessione. Ma (1) nè a

(1) Si esamini logicamente il testo spiegativo delle parole evangeliche, e si vedrà che la — *Beata Confessio* — di cui dice tutte

lui, Pietro, nè al suo atto del confessare, nè al merito del medesimo (lo che vogliono gl' infallibilisti), sibbene alla fede, e all'obbietto della confessione di lui attribuisce, che sia fondamento alla Chiesa sulla terra, presti l'adito al cielo, meriti di prosciogliere le peccata, e che contro di essa non prevalgano le porte d'inferno. Se l'interpettazione del testo evangelico adoperata dagli infallibilisti avesse avuto pel S. D. una dramma di probabilità, non era questo il luogo e l'occasione di adoperarla, mentre dedica ad un Papa un'opera composta per suo comando e che assoggetta al suo finale giudizio? Certo che sì: e tuttavia egli nol fa, il che dà a credere con fondamento ch'egli anche in quel tempo, in cui scriveva quell'opera, era persuaso in contrario.

Ma ciò non è il tutto. La conclusione dedotta più sopra dall'articolo della Somma Teolog. in quistione, trovasi pure espressa in altre opere del S. D. (1) Egli si obbietta infatti. — *Contra statuta Patrum aliquid condere vel mutare nec Romanae Sedis*

quelle cose non è l'atto del confessare che Pietro fa, ma la cosa, la verità, la fede confessata da lui. Imperocchè l'atto del confessare non può dirsi rivelato del Padre Celeste, e se pretendesi detto così impropriamente dal S. D. resta a confutazione di questo ciò che soggiunge — e contro di quella non prevarranno le porte d'inferno — ove il pronome, *quella*, non può riferirsi all'atto della confessione di Pietro, perchè sarebbe contrario al testo evangelico. E poichè il pronome *quella* (*eam*) segna in questo periodo lo stesso soggetto che il pronome, *haec*, segue di necessità che i tre predicati — fondamento alla chiesa, adito al cielo, assoluzione dei peccati — appartengono secondo il S. D. non alla confessione, ma alla fede confessata da Pietro.

(I) Opusc. 19 cont. impug. Relig.

auctoritas potest, ut dicitur dis. 25, q. 1, c. contra Statuta... *item.* dis. 25, q. 1, c. sunt quidam dicitur. — *Si enim quod docuerunt apostoli et prophetae destruere, quod absit, niteretur Rom. Pont. non sententiam dare, sed magis errare convinceretur.*

Alla quale obbiezione non risponde già come farebbe un infallibilista che cioè il Rom. Pont. non può errare, ma sibbene nel modo seguente... *Quod ergo 1, objicitur, quod Rom. Sedis auctoritas non potest aliquid condere vel mutare contra statuta SS. Patrum, dicendum quod verum est in illis, quae statuta Sanctorum determinaverunt esse de jure divino, sicut articuli fidei, qui determinati sunt per concilia. Sed illa quae SS. Patres determinaverunt esse de iure positivo, sunt relicta sub dispositione Papae, ut possit ea mutare vel dispensare secundum opportunitates temporum vel negotiorum. Sancti enim Patres in conciliis congregati, nihil statuere possunt nisi auctoritate Rom. Pontificis interveniente sine qua etiam nec concilium congregari potest.* Cosicchè secondo S. Tommaso, non solo gli articoli di fede sono determinati dai Concilii, ma di più l'autorità della Sede Romana non può nulla in quelle cose che i statuti dei SS. Padri determinarono essere di giure divino, mentre può invece qualche cosa in quelle che determinarono essere di diritto positivo. Checchè ne sia però di questa illazione che pare implicita nelle parole di S. Tommaso, abbiamo espresse nelle medesime due chiare asserzioni, 1. li statuti dei SS. Padri determinarono alcune cose di diritto divino; 2. i SS. Padri determinarono alcune cose di giure positivo. Dunque la determinazione e distinzione di ciò ch'è di legge e di

rivelazione divina da ciò che non è, appartiene ai SS. Padri, ai concilii con a capo il Pontefice, e non al Pontefice solo.

Inoltre, nell'opuscolo 6 intorno al simbolo degli Apostoli, spiegando le parole — *Unam ecclesiam* — dice, che l'Unità della Chiesa da tre cose commendasi: dall'unità di fede, dall'unità di speranza, e da quella della carità, e non fa risultare l'unità della fede dall'unità del capo visibile. Anzi venendo a spiegare la quarta dote della Chiesa — *ferma* — che la fa corrispondere ad Apostolica, dice: *Domus autem dicitur firma 1° si habet bona fundamenta.... Secundarium vero fundamentum sunt apostoli, et eorum doctrina, et ideo firma est. Unde in Apoc. 21, dicitur, quod civitas habebat duodecim fundamenta, et erant ibi scripta nomina duodecim Apostolorum, et inde est, quod dicitur ecclesia apostolica. Exinde etiam est quod ad significandum firmitatem huius ecclesiae B. Petrus dicitur est vertex.* Egli adunque ripone la fermezza della Chiesa non in uno, ma in dodici fondamenti, sebbene tolga a significazione di questa fermezza la appellazione di vertice data al solo Pietro. Aggiungo che in questo luogo intende dette della Chiesa universale le celebri parole di S. Girolamo. *Quicumque extra arcam fuerit, peribit, regnante diluvio* — che gli infallibilisti pretendono applicare alla chiesa Romana — *Unde nullus debet contemnere nec pati ab ista ecclesia* (e parla della universale) *abjici et expelli, quia non est nisi una ecclesia in qua homines salventur, sicut extra arcam Noe nullus salvari potuit.* Della quale Chiesa universale spiega pure la parola di S. Paolo *Fides vestra annuntiatur in uni-*

verso mundo — di cui menano scalpore gli infallibilisti. *Ecclesia*, così S. Tomm. *est catholica, idest universalis 1° quantum ad locum, quia est per totum mundum.... Rom. 1. Fides vestra etc.*

Veniamo ora all' altra opera di S. Tom. che fu il primo frutto dei suoi studii, e che servì a compiere la Somma Teologica. In essa egli dice — (1) *Alios autem (articulos) sufficit credere implicite ut praeter hos, (quos esplicite credit), habeat homo propositum credere quidquid credit ecclesia, nihil in particulari discredendo et cum explicantur a Praelatis et Doctoribus catholicis acquiescendo* — E nel seguente articolo. (2) *Multa quoque proponuntur modo credenda fidelibus, quae antiquis non proponebantur etc.... Et per hoc patet solutio ad objecta; quia non adduntur in Evangeliiis, nec proponuntur ab ecclesia nova sed explicantur antiquitus implicita;* il che vuol dire che la fede dei semplici (3) deve riposare su quella della chiesa e non del

(1) In 3^o Dist. 25 q. unic. a 3.

(2) Ibid. art. 4. object. 3.

(3) Il S. D. dicendo — *Nisi in illis qui habent alios docere, ut Praelati, doctores et praedicatores* — sembra escludere questi dal dover inchiudere la loro fede in quella della Chiesa universale. Ma se non tutti complessivamente, sibbene ciascuno di essi può errare in materia di fede, anche sugli articoli ch' è necessario di credere esplicitamente (e il S. Dottore lo concede) *veritas div. a qua si aliqui majorum deficiant.* Vid. Tex. IV.) ne segue che anch' essi devono di necessità avere la fede implicita nella credenza Universale della Chiesa. Che diremo poi del S. Pontefice? Se egli può, come tutti concedono, privatamente ingannarsi tenendo opinioni ereticali, anzi avendole in luogo di dommi di fede, e se la disposizione interna di non aderire a falsi dommi e di assentire ai veri che crede la Chiesa, è necessaria alla salute,

solo Papa, essendochè alla Chiesa e non al Pontefice egli attribuisce la proposizione e la spiegazione delle verità implicite che i fedeli semplici sono tenuti a credere quando vengano spiegate loro dai Prelati e Dottori cattolici.

anch' egli, diremo, e ci pare di non mancare alla riverenza dovuta alla sua persona, è obbligato a credere implicitamente ciò che crede la Chiesa. E così la credenza della Chiesa, o non del Papa è la regola prossima, unica, universale di tutti i fedeli, non escluso colui al quale Cristo concesse il primato sopra di tutti. Nel Comm. sopra (2. 2. q. 2. a. 6) di Bannes trovo tre coroll. che non so se sieno di lui, o di altro scrittore, degnissimi di esser letti per intero — 1.^{mo} *Ergo propriissime loquendo minores habent suam fidem implicite (implicitam?) in fide ecclesiae universalis, non in fide aliquorum hominum particularium....* *Ista propos. minores habent etc. formaliter intellecta est securissima, utpote quia fides ecclesiae universalis non potest deficere.* 3.^o *Igitur praelato, vel quibuscumque majoribus contra fidem aliquid suadentibus nullo modo est assentiendum, quia in hoc discordat a regula nobis viatoribus pro priori et infallibili per Christum assignata... Circa haec, vel illa credo, vel discredo, quidquid credit vel discredat S. Ecclesia catholica, profitens nunc pro semper, me in sola illius fide. . . . velle firmiter et simpliciter vivere et mori* — E poco sopra accenna a due cose, che suggeriscono tal professione di fede, la regola infallibile della Chiesa cattolica, e l'unzione dello Spirito Santo — *Unctio docebit vos de omnibus* — comune a tutti i fedeli. È cosa mirabile, che parlando dei Prelati, ai quali dice, non devesi credere in certi casi, non eccettui il S. Pontefice e che di esso non faccia menzione parlando della regola infallibile di fede. Dunque per costui la fede dei semplici riposa sicurissimamente (*securissime*) nella sola fede della Chiesa universale. Nè può dirsi, ch' egli implicitamente eccettua il Papa, col dire — *hominum particularium* — poichè nel Coroll. 2.^o dice — *Quod homo non debet obedire potestati inferiori, neque habere illam pro regula, tunc quando a superiori potestate, vel regula dissentit.* E certo è che per lui questa superiore potestà e regola è Cristo e la Chiesa; al qual superiore e regola, si

Un altro argomento ci somministra ancora S. Tom. in favore della nostra tesi. L'eresia, così il S. D. consiste nel separarsi dalla fede comune, ed è eretico colui che pertinacemente devia dalla medesima. *Haeresis (1) divisio interpretatur. Quia ergo prima adunatio fidelium est per fidem, ideo divisio a comuni fide specialiter haeresis appellatur. Quia vero nullus a dispositione nominatur simpliciter, sed a perfecto habitu; ideo non quicumque deviat a comuni fide, sed qui pertinaciter deviat proprie haereticus dicitur.*

Sicchè, secondo S. Tom. l'eresia non consiste già nel dissentire dal Papa, come accadrebbe se fosse vera la dottrina che gli si vuole attribuire dagli infallibilisti, ma sibbene nel dissentire dalla fede comune che indubitatamente è quella della Chiesa universale. Nè si dica che la fede comune è, e fu sempre quella del R. Pontefice, e che per conseguenza separarsi da quella, è separarsi da questa; imperocchè oltre ad essere gravemente contestato

concederà certo, il Papa anche come Papa deve uniformarsi. Perciò quando parla di potestà inferiore, v' inchiude anche il Papa, non solo come persona particolare, ma come investito di tutto il potere che gli compete—Quanta differenza tra il sentire di questo autore, il quale ripone la regola infallibile della nostra fede nella Chiesa, senza neppur nominarne il suo capo visibile (che però, credo, non intende escludere); e quello del Bellarmino, il quale (De Rom. Pont. lib. 4 c. 3) trattando un passo di Gregorio Magno osa dire — *Ubi Gregorius aperte docet (secondo che a lui ne pare e non secondo la verità) firmitatem ecclesiae ex Petri firmitate pendere; et proinde minus posse Petrum errare, quam ipsam ecclesiam* — E così S. Paolo avrebbe scambiato soggetto quando disse della Chiesa — *columna et firmamentum veritatis.*

(1) In. 4 Dist. 13 a. 4. *cui titulus. quid facit haereticum.*

che la fede dei Romani Pontefici eziandio come tali sia sempre stata quella della Chiesa, i dissenzienti dal Papa non sarebbero allora eretici, se non perchè il Papa ha la fede comune, la quale appunto perchè comune non ha fondamento in lui solo, ma in tutta la Chiesa, ed è derivata in lui dalla Chiesa medesima. Inoltre, come ognuno vede, questa risposta suppone già che Papa e Chiesa sia una cosa sola, e che tanto valga dire fede del Pontefice come fede della Chiesa, la qual cosa è tuttavia da provarsi, nè S. Tommaso si assunse mai di provare. Per lo meno adunque si farebbe quì una supposizione che le parole di S. Tommaso non ci autorizzano a fare, che anzi sarebbe contraria alla sua intenzione; giacchè ov' egli fosse stato di questo parere, avrebbe detto che l'eresia consiste nel separarsi dalla fede romana, dalla fede del Papa, e non dalla fede comune. L'ultimo dunque e l'immediato fondamento della nostra fede non è, secondo S. Tommaso, il Papa anche parlante *ex cathedra*, ma la Chiesa, dividendosi dalla quale pertinacemente, si diventa eretici.

Un altro indizio, però indiretto, del non ammettere S. T. infallibilità personale e separata nel S. Pontefice, abbiamo nella definizione, ch'egli dà dello scisma. Mentr' egli nel definire (1) l'eresia, (la quale si oppone alla fede, intorno a cui soltanto versa la questione dell' infallibilità) neppure nomina il Papa; e solo nel 2.º art. gli attribuisce la (2) principalità

(1) Nel luogo surriferito delle sent. c. 2. 2. q. 11. a. 1. e segg. ove tratta di proposito dell'eresia.

(2) *Quae quidem auctoritas (universalis ecclesiae determinandi quaedam ad fidem pertinentia) principaliter residet in S. Pon-*

nel definire in un colla Chiesa universale (docente) le cose di fede; quando viene a parlare dello Scisma (il quale di per se si oppone soltanto alla carità, di cui si sa che può perdersi, ritenendo ancora la regola infallibile della fede) conchiude l'art. dicendo:—E perciò scismatici si appellano coloro, i quali danno segno di non voler (*renuunt*) sottostare al S. Pontefice, e ricusano di comunicare coi membri della Chiesa, sottostanti al medesimo — Ma, giova riferire l'intero passaggio — *Et ideo peccatum (schismatis est) ex eo quod intendit, se ab unitate separare, quam charitas facit, quae non solum alteram personam alteri unit spiritualis dilectionis vinculo, sed etiam totam ecclesiam in unitate Spiritus. Et ideo proprie schismatici dicuntur, qui propria sponte et intentione se ab ecclesiae unitate separant, quae est unitas principalis. Nam unitas particularis aliorum ad invicem ordinatur ad unitatem ecclesiae, sicut compositio singularum membrorum in corpore naturali, ordinatur ad totius corporis unitatem. Ecclesiae autem unitas in duobus attenditur, scilicet connexione membrorum ecclesiae ad invicem, seu communicatione, et iterum in ordine omnium membrorum ecclesiae ad unum caput, secundum*

tifice — Le parole nella parentesi e nel nesso qui posto sono nel testo. Dunque l'autorità di definire dommi è, per la testimonianza espressa di S. T. della Chiesa universale, ma residente principalmente nel S. Pontefice. Se principalmente; dunque non solamente; dunque in unione col resto della Chiesa (docente). Ov' è dunque in S. T. l'infallibilità personale, separata dal S. Pontefice ammaestrante *ex cathedra* tutta la Chiesa, anche la parte di lei docente, i Vescovi, s'egli con essi e tra essi il primo deve determinare, cioè definire le cose appartenenti alla fede?

illud ad Col. 2. — Inflatus sensu carnis suae, et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus et conjunctiones subministratum et constructum crescit in augmentum Dei. Hoc autem caput est ipse Christus, cujus vicem in ecclesia gerit S. Pontifex. Et ideo schismatici dicuntur, qui subesse renuunt S. Pontifici, et qui membris ecclesiae ei subiectis communicare recusant.

Per S. T. adunque si diventa scismatico, rompendo l'unione col S. Pontefice (1) Vice-gerente di Cristo; eretico separandosi dalla (2) fede comune, o ciò che viene allo stesso (3) — mancando, non ostante l'intenzione di assentire a Cristo, nello scegliere quelle cose, che veramente furono insegnate da Cristo, scegliendo invece quelle, che gli suggerisce la propria mente.

Talun dirà, che il risultato finale è lo stesso, obbiettandò :

1.° Che la carità non può stare senza la retta fede; dunque chi è unito in carità col S. Pontefice (e chi non gli è unito, è scismatico, non ha la carità) ha conseguentemente la retta fede.

(1) In altro luogo dice — *Apostoli, quorum vicem gerunt Episcopi* — e — *Episcopi obtinent in ecclesia summam potestatem* — onde per lui v'è gran distinzione tra la potestà del S. P. e quella dei Vescovi; non però tanta, quanta s'immagina da taluni; e per quanto io conosca non arrivò mai a dire del S. P. che — *Vices gerit in terris Dei, et D. N. J. C.*

(2) In lib. sent. cit.

(3) 2. 2. q. 11. a. 1. *alio modo (potest quis deviare a rectitudine fidei) per hoc quod intendit quidem Christo assentire, sed deficit in eligendo ea, quibus Christo assentiat; quia non eligit ea, quae sunt vere a Christo tradita, sed ea, quae sibi propria mens suggerit.*

2.° Come è impossibile salvarsi senza la fede, così senza la carità; ma per avere o conservar questa, è necessaria l'unione col S. Pontefice, secondo che insegna il S. D. nel testo surriferito. Dunque è impossibile salvarsi senza essere uniti col S. Pontefice. Ma se il S. P. fosse fallibile nell'insegnare etc. sarebbe al contrario di necessità per la salute separarsi da lui. S. T. adunque nella definizione che dà dello scisma insegna implicitamente l'infallibilità del S. P.

Chi sottilmente osserva vedrà, che in ambedue le obbiezioni si confonde l'unione ecclesiastica, che è tutta (1) esterna coll' interna, che è propria degli animi, sebbene ordinariamente quella profluisca da questa; e perciò tendono a identificare l'essenza della Chiesa, che vive e sussiste di fede, speranza, carità, confessione di opere e di parole colle proprietà, e accidenti, o stato esteriore della medesima, l'anima, per così dire, di essa col di lei corpo. Onde posta la distinzione di queste cose tra loro (distinzione che non è qui luogo di (2) dimostrare) la prima obbiezione facilmente si snoda, dicendo inerentemente ai principii del S. D. Chi non è unito al S. P. non ha la carità: la (3) carità ecclesiastica,

(1) S. T. Ib. a. 1. *Ecclesiae . . . unitas . . . attenditur in connexione membrorum ecclesiae ad invicem.* E poichè il vocabolo *connexio* potrebbe tirarsi a significare l'unità interna, spiega egli stesso, *connexio seu communicatio*, e sotto — *subesse S. Pontifici . . . communicare recusant.* E art. 2. *Schisma . . . est contra ecclesiasticam unitatem; bonum ecclesiasticae unitatis.*

(2) Essa viene espressamente asserita dal S. D. nel passaggio, che riporteremo più sotto tolto dal suo Comm.° al lib. delle sentenze.

(3) Ib. a. 1. ad. 3. *Schisma autem per se opponitur unitati ecclesiasticae charitatis.* Questo ci fa ricordare anche la *Civica charitas* di S. Ambrogio.

questo è vero; la carità divina, la carità cristiana, questo non è sempre vero, (1) potendosi dare il caso, che taluno per errore di fatto e in buona fede si separi egli stesso dal S. Pontefice, o inversamente, che il S. Pontefice, male informato, da se lo separi con immeritata scomunica.

Può adunque avvenire, che il S. Pontefice per erronee informazioni, o per mal condotta giudicatura, separi dalla sua comunione qualche fedele senza che questi abbia perduto, o perda la carità divina, cristiana, per cui è salvo. E se questo può accadere per errore di fatto, che abbia luogo nel S. Pontefice; perchè non potrà succedere il fatto inverso, e cioè che qualche fedele, o anche qualche pastore, per errore sia di fatti e persone, sia di (2) principii, si separi, o si tenga scientemente separato dalla comunione del Papa, senza far getto della carità cri-

(1) Se mi manca l'autorità del S. D. per provare questa 1.^a proposizione mi suffraga chiarissimamente a provar la seconda. In 4 Dist. 19. q. 2. a. 1. Obj. 1.^a *Communio suffragiorum ecclesiae nulli potest auferri justo, et a nullo injusto potest haberi, ergo nullus ab ea potest separari; ergo nec excommunicari. Ad 1.^{um} de suffragiis dicendum, quod duplex est communio ecclesiae, quedam interior per charitatem, quaedam exterior per ecclesiasticam unitatem, ex qua contingit, quod ecclesia intentionem suam dirigat ad omnia membra sibi unita. Prima non potest auferri justo, nec tradi injusto; secunda vero potest. Ab hac vero fit separatio per excommunicationem, non a prima.*

(2) Si dirà: un vescovo istituito dal Papa, come tutti sono, vede nella stessa sua istituzione la necessità della comunione col medesimo. Rispondo, che questa necessità sebbene consegua dalla istituzione, o sia alla stessa presupposta, non è necessario, che chi vede una, vegga anche l'altra. Le conseguenze di un principio si veggono più o meno da lungi, secondo la maggiore, o minore penetrazione delle menti tanto diverse degli uomini.

stiana? Dissi: errore di principii, perchè non credo, che la comunione col Papa sia uno di quei, che non si possono ignorare, o intorno ai quali non si può errare senza colpa letale.

Essendo adunque possibile il caso di uno che fa scisma, o viene scomunicato dal Papa, mantenendo frattanto la carità, e la fede per cui resta unito interiormente alla Chiesa; l'obbiezione 1.^a è sciolta e dissipata.

E sciolta parimenti è la seconda, la quale ha forza soltanto dalla necessaria connessione della carità cristiana colla carità o comunione ecclesiastica, connessione, che noi coll'autorità di S. T. e col ragionamento fattoci sopra, abbiamo dimostrato (1) non necessaria.

Quanto poi alla sussunta, finchè non consti, che S. T. sente per il Papa da se solo infallibile (e noi crediamo aver constatato il contrario) il fatto, o anche la necessità di essere seco lui uniti per unione ecclesiastica come membra a capo, non (2) implica che si debba di necessità seguir la sua fede, e credere infallibili i di lui insegnamenti, anche quelli che sono *ex cathedra*. S. T. adunque nella definizione che dà dello scisma non insegna neppure implicitamente l'infallibilità personale, separata del S. Pontefice.

(1) In tutti e singoli i casi: perchè il principio di dover essere tutti uniti al capo visibile della Chiesa sta, quantunque possa fallire in questo od in quel caso.

(2) Altra cosa è magistero, fallibile o infallibile, altra la sovranità religiosa o civile: perciò la necessità di obbedire al sovrano ed essere seco lui uniti non trae seco quella di averlo per maestro infallibile.

Se fosse compito mio non d'investigare quale sia la dottrina dell'angelico intorno alla questione della infallibilità del Papa, ma sì di esaminare questa infallibilità medesima, potrei quì addurre molte e gravi ragioni a sostegno della mia opinione, che è quella stessa, che si rivela nei testi addotti del S. D. Non essendolo, mi restringo invece a conchiudere, che S. Tommaso non fu mai di opinione che il S. Pontefice sia da se solo infallibile, come si afferma comunemente, ma sì lo sia in unione coi vescovi radunati in concilio, o in altro modo a Lui consenzienti, come appare, se non m'inganno, dall'esame fatto delle sue opere.

La qual conclusione coincide con la sentenza di Mons. S. C. Maret vescovo di Sura nella celeberrima sua opera intorno al Concilio generale. Egli infatti dice nel Tom. 2. p. 293. « Nous l'avons dit celui là est infaillible, a qui Dieu par une disposition particulière de sa providence surnaturelle, et en vertu même de l'autorité qu'il lui confère, donne les moyens certains d'être infaillible. Or le Pape e le Pape seul a toujours le droit de consulter l'Eglise, ou le corps des Evêques; et quand le circonstances le permettent, il a toujours le droit non seulement de consulter l'Episcopat, mais celui de le convoquer à une délibération solennelle, un vote solennel. Là sont les conditions absolument certaines de l'infaillibilité Pontificale. Et cette assertion a-t-elle quelque chose d'étrange et de nouveau? » E alla pag. 64. « Chef suprême de l'Eglise et de l'Episcopat, le Pape en vertu des divines promesses, possède l'infaillibilité quand il décide les questions de foi avec le concours des ses frères et co-juges, les évêques catholi-

ques. L'infailibilité est donc un privilège du Souverain Pontificat, puisque le Pape, et le Pape seul, a toujours le droit et le pouvoir, dans les questions de foi, de faire parler et agir l'Episcopat, de concerter avec lui les décisions suprêmes. Prise dans ce sens l'infailibilité pontificale ne peut faire une question pour aucun catholique. Nous admettons d'ésprit et de coeur cette infailibilité du Pape conjointe à celle de l'Eglise etc...

Che se noi ci fossimo ingannati così nello interpretare S. Tommaso, come nel crederlo consenziente a Mons. Maret, preghiamo chiunque vede meglio di noi a volerci additare l'errore; ma se abbiamo dato nel segno, preghiamo ancora quelli, che hanno giudicato tanto sinistramente dell'opera del dotto e profondo scrittore a riformare i loro giudizi, ed a parlarne con maggior carità; e così cospirare tutti al trionfo della verità, all'amore del bene, alla gloria di Dio.



APPENDICE I.

Il Card. Gaetano nel suo Comm. sull'art. 10 della 2. 2. fa grande sforzo d'ingegno per ricavarne l'infalibilità personale, separata del S. Pontefice.

Si propone egli due dubbi, dei quali il primo riguarda più propriamente e più direttamente la nostra questione — *In art. 10 dubium primo occurrit, circa min. propositionem, scilicet. Hoc autem, scilicet determinare finaliter quae fidei sunt, pertinet ad auctoritatem S. Pontificis. Nam quidam hoc non admittunt ex eo quod Papa potest esse haereticus.* Risponde e lo scioglie nel modo seguente—*Author (1) namque supponit, quod verissimum est, scilicet solum Papam praesesse ecclesiae universali: auctoritatemque universalis ecclesiae et concilii principaliter, et totaliter residere in Papa in determinando ea quae sunt fidei. Et licet, ut in primo proponitur dubio, Papa ut singularis persona possit errare in fide, ut Papa tamen judicando et definiendo, quid tenendum ab ecclesia sit de fide, errare non potest. Quod ex eo convincitur, quia, omnes fatemur, quod tota ecclesia errare non potest, propter verbum Christi, Matthaei ultimo : Ecce ego vobiscum sum omnibus*

(1) Dice, *namque*, perchè qui termina la risposta al 2° dubbio, e s'introduce a dissipare il primo.

diebus usque ad consumationem saeculi: Et Papa determinante judicialiter et definitive, aliquid esse haereticum, et ab ecclesia pro haeresi habendum, constat, quod omnes tenemur acceptare, et haereticus censeretur quicumque de caetero teneret oppositum pertinaciter. Tota igitur ecclesia errare posset sequens determinationem Papae, si Papa in tali definitione posset errare. Credendum est igitur, quod promissionem ecclesiae factam a Christo, sc. Spiritus Sanctus docebit vos omnem veritatem, Joan 14, ipse, cui non est difficilius per unum, quam per multitudinem adimplere, per unum caput totius ecclesiae adimpleat, ut lex divinitatis servetur, que inferiora per media, et media per summa gubernat etc.

Anzitutto avverta il lettore, che sotto la forma di dubbio ci si presenta nella soluzione del medesimo una vera dimostrazione (1) dell' infallibilità papale, che il Commentatore dà a spiegazione di queste parole dell' articolo — appartiene all' autorità del S. P. determinare in ultimo ciò, che è di fede, affinché sia tenuto da tutti con fede inconcussa — Essa si riduce sostanzialmente a questa.

Nel Papa, come in presidente della Chiesa universale, risiede principalmente e totalmente l' autorità di essa e del concilio nel determinare (definire) ciò, che è di fede, e di cui è eretico il contrario. Quindi tutti (tutta la chiesa) siamo tenuti ad accettare (le dette definizioni) e (2) sarebbe annoverato tra gli ere-

(1) *Papa ut papa errare non potest.*

(2) Traduco così le parole del Gaet. *haereticus censeretur*; e osservo, che S. T. (testo II) adopera questa stessa frase contro chi ripugnasse pertinacemente all' ordinazione (dommatica) della Chiesa universale.

tici chiunque in seguito tenesse pertinacemente l'opposto (di esse). Ma, per confessione di tutti noi, tutta la Chiesa non può errare. Errerebbe però seguendo le definizioni del Papa (che è tenuta ad accettare) se in esse il Papa potesse errare. Egli adunque (1) non può errare. Cambiando l'ordine della dimostrazione, non ne ho menomamente scemato la forza, ma piuttosto aggiunto evidenza col richiamare la proposizione (2) — Tutti siamo tenuti ad accettare etc. al suo principio, l'autorità (totale) del Papa.

Venendo ora alla (3) 1.^a proposizione, su cui come sopra solido fondamento si appoggia la dimostrazione, a scanso di confusione o di equivoco, conviene in essa distinguere ciò, che il S. D. dice da ciò, che gli attribuisce o gli fa dire il suo Commentatore, e questo stesso da ciò, che il medesimo Commentatore dice di suo proprio. Egli adunque attribuisce al S. D. di (4) supporre questa 1.^a proposizione; e gli fa dire (se non è più esatto restare nella parola: attribuisce) che (5) l'autorità della Chiesa universale risiede principalmente e totalmente nel Papa etc.

Egli poi ci mette di suo proprio questo, ed è, che annuisce e fa sua la (6) supposizione e il detto (putativo) del S. D.

Per ciò che spetta a quest'ultimo, il S. D. a mia notizia, non dissé mai, che l'autorità della Chiesa

- (1) *Credendum est igitur etc.*
- (2) *Quindi tutti etc.*
- (3) *Author namque etc... sunt fidei.*
- (4) *Author namque supponit etc.*
- (5) *Authoritatemque universalis etc.*
- (6) *Quod verissimum est. —*

universale risiede totalmente nel Papa, ma (1) solo principalmente. Quanto poi alla supposizione di co-siffatta autorità, ch'egli (2) attribuisce a S. Tomaso, o egli intende, che questa supposizione sia già stata dal S. D. dimostrata in altra parte delle sue opere: e ciò non è vero, come mi lusingo aver chiarito nell' esame dei testi; ovvero intende, che dessa sia una semplice supposizione fatta qui dal S. D. una ipotesi in aria: e allora come salverebbe dalla rovina la dimostrazione del S. D. fondata sopra un'ipotesi non dimostrata? A noi però poco cale dell' uno, o dell'altro modo, con cui egli attribuisce quella supposizione al S. D. non avendo quì in mira l' esame della dimostrazione del S. D. ma della sua. Ciò nonostante teniamo conto di questa preziosa confessione del sincero commentatore, e ciò è, che S. T. in quell' art. suppone, l' autorità della Chiesa universale e del concilio risiedere principalmente e totalmente nel Papa nel (3) determinare quelle cose, che sono di fede. E siccome questo appunto è in questione: se l'autorità della Chiesa universale e del concilio sia totalmente nel Papa nel determinare ciò, che è di fede (4), vale a dire, se il Papa sia da solo infallibile; quella confessione riesce a dire, che S. T. suppone il Papa da se solo infallibile nel determinare ciò, che è di fede, e ciò e dire: suppone quello che è in questione, e si propone di dimostrare. Quindi se-

(1) *Quae quidem auctoritas principaliter residet in S. Pontifice.*
Vid. supra Test. II.

(2) *Author namque supponit etc.*

(3) *In determinando ea quae sunt fidei.*

(4) L' equipollenza delle due prop. si fa chiara a chi consideri, che—l'autorità della Chiesa univ. sta nel determinare ciò, che è di fede—è lo stesso, che l' infallibilità (attiva) della Chiesa.

condo lo stesso Commentatore infallibilista, S. T. in quell'art. non ha dimostrato l'infallibilità del S. Pontefice. Lasciando noi ora il S. D. e venendo al suo dottissimo Commentatore diciamo, che ove s'intenda la sua dimostrazione cominciare, e appoggiarsi alle parole (1) — Imperocchè l'autore suppone etc. — poichè egli (2) fa sua la supposizione, e il detto (putativo) del S. D. ne segue, che anch'egli, o a dir vero (3), egli solo suppone il Papa da se solo infallibile nel determinar ciò che è di fede, e ciò vale a dire: suppone quello che è in questione, e si propone di dimostrare. Se invece s'intende che proposta la (4) tesi: il Papa non come singolare persona, ma come Papa giudicando e definendo, che cosa si debba dalla Chiesa tenere come di fede, non può errare: la dimostrazione della medesima incominci, come può sembrare, da queste parole — (5) E di questo acquistasi convinzione da ciò, che etc. e non si fondi per nulla nella supposizione, di cui abbiamo precedentemente parlato; allora la dimostrazione del nostro Comm. sarebbe la seguente: La Chiesa non può tutta errare. Ora è certo, che tutti (tutti sono la Chiesa) sono tenuti ad accettare i giudizi del Papa, quando definisce, essere eretica e per tale doversi dalla Chiesa tenere qualche proposizione; ed è similmente certo, che chiunque tenesse pertinacemente il contrario, sarebbe riputato eretico. Quindi se in tali giudizi definitivi il Papa potesse errare, errerebbe con lui tutta la Chie-

(1) *Author namque supponit etc.*

(2) *Quod verissimum est.*

(3) Al S. D. non può imporsi ciò, che gli attribuisce, o gli fa dire il suo Commentatore.

(4) *Et licet etc. potest.*

(5) *Quod ex eo convincitur.*

sa. La qual dimostrazione si (1) compendia in questa proposizione causale:

Il Papa non può errare nei suoi giudizi definitivi, perchè la Chiesa, la quale è (2) infallibile, è tenuta, ad accettarli e seguirli (come regola di fede).

Di tal maniera si dimostrerebbe con tutta facilità l'assoluta e universale giurisdizione del Papa sopra tutti i fedeli, e di qualunque Sovrano sopra il suo popolo, e la suprema loro autorità di comandare, dicendo: tutti i fedeli, tutto il popolo sono sudditi, quelli del Papa, questi del suo Sovrano, e tutti sono obbligati ad obbedire ai comandi del Papa e del Sovrano; dunque il Papa e il Sovrano hanno assoluta e universale giurisdizione, e suprema autorità di comandare, quegli ai fedeli, alla Chiesa, questi al suo popolo.

Già ben vede il sagace lettore, che questa non è dimostrazione, ma circolo, e ciò è sofisma, fallacia, perchè dovendosi poi dimostrare l'antecedente dell'entimema — Tutti i fedeli etc. non può farsi in altro modo che dicendo: Tutti i fedeli, tutto il popolo sono sudditi, quelli del Papa, questo del suo Sovrano, e tutti obbligati ai loro comandi, perchè il Papa e il Sovrano hanno assoluta e universale giurisdizione, e suprema autorità di comandare, quegli alla Chiesa, questi al suo popolo.

E così il circolo è chiuso e completo: e la dimostrazione dell'infalibilità papale, che il dottissimo e ingegnossissimo Gaetano si argomenta di ricavare da (2. 2. a. 10) S. T. è dimostrato essere circolo vi-

(1) Insegnano i Logici, che ogni dimostrazione si riduce ad una proposizione causale.

(2) È chiaro, che qui l'infalibilità della Chiesa è puramente passiva, come attiva quella del Papa.

zioso, se s' intende, che incominci dalle parole del suo commento. — *Et licet etc.* — senza fare appoggio sulle precedenti. Se poi s' intende che si appoggi su quelle, facendola incominciare da—*Author namque etc.* — fù già da noi provato di sopra ch' essa non è altro, che una pura supposizione, un' ipotesi in aria, ossia petizione di principio (1), confessata implicitamente dallo stesso Commentatore.

In simili sragionamenti cade Manning, cade Mau-pied, cade Dechamps; ma quei di quest' ultimo nell' introduzione della sua lettera in risposta alla prima di Gratry sono più sconci, e se la dignità del personaggio non cel vietasse, diremmo ridicoli (2). Cad-dero questi, e credo altri ancora; e cadranno tutti

(1) *Author namque supponit, quod verissimum est.*

(2) Più grave, anzi affatto concludente mi sembrava l'argomento, ch'egli tira dall'adesione della VI Sinodo alle lettere di Papa Agatone all' Imp. Michele etc. — Eh! bien par cette adhésion, le VI Concile, que vous invoquez contre l'infaillibilité du Souverain Pontife définissant *ex cathedra*, le VI Concile l'a confessée avec éclat — Ecco, dissi, la questione è finita: un Concilio generale ha già riconosciuta l' infallibilità personale etc. del S. P. altro non manca, che una formale definizione. Corro a verificare il testo, e trovo (Conc. Tom. II. p. 635) che l'adesione del Concilio a una almeno di quelle lettere è — *Utpote consonantes S. Chalcedonensi Concilio, et tomo sacerrimi et beatissimi Papae ejusdem antiquae Romae Leonis, qui directus est ad S. Flavianum, quem et titulum rectae fidei hujusmodi synodus appellavit: ad haec et synodicis epistolis, quae scriptae sunt a B. Cyrillo adversus impium Nestorium, et ad orientales Episcopos*—Veda qui il saggio lettore, se il Concilio colla sua adesione alle lettere di Agatone Papa, anzi che riconoscerne l' infallibilità, non ha piuttosto mostrato tacitamente e indirettamente, ch' egli supponeva il contrario? Vi sono nella lettera di M. Decamps altri argomenti, che non ho più tempo di esaminare, essendomi lo scritto domandato or ora per la stampa.

coloro, i quali, lasciata, o non presa a solo, o almen principale sostegno la D. Scrittura, la Tradizione etc. sia perchè disperino di averle favorevoli, sia perchè non le conoscano a fondo e completamente, si rivolgono e si affidano al raziocinio per provare, essere cosa appartenente alla fede l' infallibilità papale: la quale se è dimostrabile, non lo è se non col sentimento universale dei fedeli, che la credano non solo vera, ma rivelata, colla S. Scrittura, colla Tradizione, non coi ragionamenti di questo o quello, i quali sieno anche retti (tali non è nè quello del Gaetano, nè quelli degli Scrittori sopraccitati) non han forza di autorità nè da piegare, *in obsequium*, le menti dei fedeli, nè, crediam noi, da determinare i pareri dei Padri del Concilio a decidere col loro voto in favore della infallibilità personale, separata del S. Pontefice: al quale faccia Iddio vedere gli anni di Pietro, e sopra quelli altri molti ne aggiunga buoni, felici per lui e per la Chiesa; ma continui a preservarlo dalla perniciosa influenza di tutti (1) coloro, i quali per spirito di adulazione e per acquistar favore, a guisa di novelli Sedecia si fanno ed adattano corna di ferro, e dicono al S. Padre, ai Padri del Concilio (2): Queste cose dice il Signore: si definisca questo gran domma, e i nemici della Chiesa saranno prostrati.

(1) Intendo eccettuati tutti quei, che sono in buona fede, e non sono pochi.

(2) 3 Reg. 22. V. 3-36. *Fecit quoque Sedeciae Filius Chanaan cornua ferrea et ait: haec dicit Dominus: his ventilabis Syriam donec deleas eam. In fine — Et praeco insonuit in universo exercitu, antequam sol occumberet, dicens: unusquisque revertatur in civitatem et in terram suam.*

APPENDICE II.

Queste cose avea io già scritte e consegnate per la stampa, quando un amico mi diè a leggere una risposta — S. Tommaso d'Aquino e l'infalibilità dei RR. Pontifici, Roma Via Campo Marzo, num. 67 — nella quale a p. 13, 14 leggesi — S. Tom. 2, 2 q. 2 a. 6... afferma, che la fede della Chiesa universale non può venir mai meno. *Universalis etc.* Ora dovea l'Angelico dar la ragione perchè la fede della Chiesa universale non può soggiacere ad errore... Assegna come ragione prossima, *et ejusdem ordinis*, la fede di Pietro, dicendo: *universalis ecclesiae fides non potest deficere, dicente Domino Luc. 22. Ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua.* In tal modo non è il successor di Pietro infallibile, perchè è infallibile la Chiesa universale, ma a rovescio la Chiesa universale è infallibile, perchè è infallibile la fede di Pietro, e dei successori di lui — *E ripete—Ecclesiae universalis fides deficere non potest, dicente Domino: Luc. 22. Ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua.* La qual verità, che la fede dei successori di Pietro mai sarà soggetta all'errore deduce immediatamente dalla S. S. e con questa s'immedesima. *Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua.*

Il giudizio favorevole per la stampa di questo scritto di due Teologi dell'Ordine Domenicano, l'approvazione del M. Generale dello stesso Ordine, e in essa la dichiarazione di quest'ultimo, che la dottrina (dell'infalibilità (1) personale separata del Papa) fu sempre insegnata e ritenuta dalla Scuola domenicana, come verità Cattolica, dà allo scritto un'autorità e importanza grandissima, oltre il merito intrinseco del medesimo, e costituisce un pregiudizio sfavorevole a chi si fa innanzi ad impugnarlo, specialmente s'egli non comparisce se non sotto la larva dell'anonimo, o non si lascia vedere in altro modo, che di profilo sotto iniziali vere. Io però persuaso, che la ragione vince qualunque pregiudizio contrario a chi la possiede, e che la verità si fa largo dovunque, e col suo splendore dissipa il prestigio dell'autorità non fondata in essa, propongo con confidenza le mie osservazioni critiche contro il brano surriferito. Ma prima conviene riportarlo qui per intero il testo di S. T. osservando che desso è risposta a un'obiezione contro la fede, che i minori devono avere implicita in quella dei maggiori.

Ad 3.^{um} dicendum, quod minores non habent fidem implicitam in fide majorum, nisi quatenus majores adhaereant doctrinae divinae: unde et Apostolus dicit

(1) Questi due aggiunti non sono espressi nell'atto di approvazione, nè, se ben ricordo, nello scritto approvato. Ma siccome questo è diretto a confutare chi nega l'infalibilità personale e separata del S. P. è chiaro che sì l'autore dell'opuscolo, come il M. Generale intendono parlare di questa infalibilità così qualificata, e non di quella, che anche la parte contraria insegna spontaneamente, che è l'infalibilità del S. P. in unione coll'Episcopato riunito in sinodo, o sparso nelle diocesi della cristianità.

1 ad Cor. 4. *Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Unde humana cognitio non fit regula fidei, sed veritas divina, a qua, si aliqui majorum deficiant, non praejudicat fidei simplicium, qui eos rectam fidem habere credant, nisi pertinaciter eorum erroribus in particulari adhaereant contra universalis ecclesiae fidem, quae non potest deficere, Domino dicente Luc. 22. Ego pro te rogavi Petre, ut non deficiat fides tua.*

Fides tua, Petre, la tua fede, ovvero la fede di te, o Pietro, può intendersi in due modi, oggettivamente e soggettivamente: nel 1° — La tua fede — significa: la (1) fede che tu, o Pietro, (2) hai confessato; nel 2° significa: la tua confessione di fede. o Pietro. La differenza, sottile, ma vera e importantissima è, che nel 1° la confessione di Pietro è legata accidentalmente alla fede, di modo che è indifferente dire la fede di Pietro, o la fede di Giacomo, o di qualunque altro il quale abbia la retta fede; nel 2° la fede essendo oggetto della confessione (di Pietro) da quella non può distaccarsi. Non cerco io qui, se questa duplice interpretazione sia vera, cioè intesa da Cristo, e sia appoggiata all' autorità dei Padri, ma solo cerco, in quale dei due significati abbia qui preso il S. D. le parole. *Ego pro te, rogavi etc.* Se nel 2°, sarebbe vero ciò che si dice nel brano surriferito — La chiesa universale è infallibile,

(1) Questa distinzione il S. D. la fa in *re simili*, spiegando, come abbiám visto disopra, il detto di S. Paolo — *Fides vestra (o Romani) annuntiat in universo mundo* — non per la notizia sparsasi, che i Romani avean ricevuto la fede, ma per la fede stessa, cui avevano aderito i Romani, divulgatasi in tutto l'orbe,

(2) Col dire: *tu es Christus Filius Dei vivi.*

perchè infallibile è la fede di (1) Pietro, — e la negativa — non è Pietro infallibile, perchè infallibile è la Chiesa universale — e così sarebbe la confessione di Pietro (e per l'Aut. dell'opusc. anche quella dei suoi successori) la regola infallibile di fede per tutti. Ma in tal caso S. T. invece di rispondere come ha fatto all'obiezione — Il deviare (*deficere*) di alcuni maggiori dalla verità divina non pregiudica alla fede dei semplici, che li credono di retta fede, ove non aderiscano pertinacemente ai loro errori in particolare *contro la fede della chiesa universale, la quale non può mancare, dicendo il Signore: Luc. 22.* — Io ho per te pregato, o Pietro, affinchè la tua fede non manchi — avrebbe risposto: Il deviare etc... contro la fede di Pietro, (e (2) dei suoi successori) la quale etc. E parmi che il S. D. era tanto più in dovere di dare questa risposta, non l'altra, che col parlare della defezione di alcuni maggiori, senza fare eccezioni, dalla regola della verità divina, e col ridire dei loro errori, mette per lo meno il dubbio, che tra questi maggiori fallibili inchiuda anche il Papa. Ma ei non la dà questa risposta, segno, oltre altri i quali e in questo passaggio, e in altri luoghi si trovano, che per lui la sola regola infallibile è la fede della Chiesa universale, e che per conseguenza prende il testo: *Ego pro te rogavi etc.* nel 1°, non nel 2° significato.

(1) Di Pietro, dico, e non dei successori di Pietro, come aggiunge l'opuscolo, perchè nè il testo evangelico, nè la interpretazione soggettiva, che ne farebbe il S. D. va più in là della persona e della vita di Pietro.

(2) Questa risposta sarebbe stata di una sola sillaba più lunga dell'altra, e ciò che monta assai più, in perfetta congruenza col testo evangelico.

In confermazione, o S. T. parlando dei maggiori, che errano intorno alla fede, non intende eccettuare il S. Padre che fra i maggiori è il primo; in tal supposizione egli sta contro l'infallibilità del Papa solo, e contro il 2° significato del testo, almeno in quanto si estenderebbe ai successori di Pietro. Ovvero intende eccettuarlo, e da questa supposizione segue che 1° non avrebbe risposto, come doveva; 2° la sua risposta non sarebbe congruente col testo evangelico, 3° ciò che il testo dice solo a Pietro, lo estenderebbe ai successori di lui.

Le conseguenze di questa 2ª supposizione gli tolgono ogni probabilità, forse però la lasciano ancora sussistere come possibile. Ebbene questa possibilità gli si toglie affatto dal confronto del luogo (1) già riferito di sopra.

La quale autorità (della chiesa universale, e ciò è l'autorità di determinare alcune cose appartenenti alla fede) risiede *principalmente* (2) nel S. Pontefice.

(1) 2. 2. q. 11. a. 2. ad. 3.

(2) S. T. come sempre, ha saputo anche qui scegliere il suo vocabolo: *principaliter* da *princeps*, e *princeps* da *primus capere*, prendere la prima parte, o prendere il primo qualche parte di un tutto. Il tutto è qui — l'autorità di definire le cose di fede, della quale è proprietà l'infalibilità attiva. Di questo tutto, secondo il detto espresso di S. T. prende la prima parte, o prende il primo la (sua) parte il S. P. rimanendo il resto alla chiesa universale (*) (*docente*) e vuol dire a ciascun membro di essa, vescovo, dottore etc. la sua parte, il suo consiglio, il suo voto, la sua sentenza. Ma siccome il tutto è indivisibile, è (**) uno, non due,

(*) Perchè a questa sola appartiene l'autorità di definire etc

(**) Tale ce lo rappresentano le parole—*Quae quidem autoritas..... principaliter residet.*

Dunque non in lui preso da solo; dunque il S. P. preso da solo, S. T. non intende eccettuarlo dai maggiori, che errano intorno alla fede; dunque egli applica il testo: *Ego pro te rogavi etc.* non nel 2°, ma nel 1° significato; dunque è falso che secondo S. T. la chiesa universale sia infallibile, perchè (1) Pietro fu, e i suoi successori sono infallibili.

la sentenza di ciascheduno concorre a formar questo tutto. Dunque per S. T. l'infallibilità non è se non per parte, quantunque precipua, nel R. P. Dunque ei la possiede in comune e in unione coi suoi fratelli, tra i quali è il primo.

(1) Nella Nota al Comm. di Bannes (in 2. 2. q. II. a. 2. ad 3 il passo che abbiamo per le mani) si dice — *Imo semper parati fuerunt* (Hieron. Aug. alique ss. Doctores) *et sunt, corrigi in omnibus dictis suis ad limam Sacro-sanctae Romanae ecclesiae, et ab ipsa tamquam a regula infallibili, ubicumque opus fuerit, emendari* — E più sotto — *Nec dubitandum in hoc, quod illi doctores (si fuerint semper catholici) habuerint hanc intentionem, ut sic emendarentur (secundum id quod ecclesia de fide tenendum determinaverit) et consequenter quod voluerint dicere, quod dixit postmodum ecclesia... libenter ecclesiae dicta praeferentes quibuscumque... dictis, sentiis... propriis. Haec omnia ex textu virtualiter: si bene ponderetur.* — Quest'ultima sentenza si segue virtualmente dal testo del S. D. non la prima, in cui l'annotatore scambia la Chiesa universale colla Sacrosanta Chiesa Romana. E se v'è chi dica, che alla Chiesa universale potea sostituir la Romana, perchè di essa è Vescovo il S. P., del quale il S. D. dice in quel luogo (*) — contro la cui autorità nè Gerolamo, nè Agostino, nè alcuno dei sacri dottori ha mai difeso la propria sentenza — ei richiami in memoria, che la autorità qui accennata è secondo il S. D. in questo stesso luogo — l'autorità della Chiesa universale residente principalmente nel S. Pontefice — autorità, la quale non risiede in lui come capo della Chiesa Romana, perciò la sostituzione è ineguale, e quindi non

(*) A questa obbiezione v'è un'altra soluzione, che credo aver già dato di sopra.

Due parole di mio: quantunque non si possa e non si debba mai decidere una quistione di fede o definire un domma colla sola autorità di un S. Padre o Dottore della Chiesa, foss' anch' egli riconosciuto da tutti come il più ortodosso, come assolutamente il primo in autorità; nullameno essendo fin qui le due (1) parti persuase che S. T. d'Aquino ha insegnato l' infallibilità personale separata del S. P. fondato, secondo gli (2) uni, sulla S. Scrittura e sulla Tradizione; secondo gli (3) altri sopra autorità falsificate; non potrebbero esse accordarsi in un compromesso condizionale, di esaminare in comune, qual sia stata (4) veramente la sentenza del S. D. su questo punto? Trovato poi, che essa è decisamente favorevole all' una o all' altra parte, allora o ambedue le parti vi si arrestino, e secondo essa procedano a definire o a non definire, se la parte, alla quale l' autorità del S. D. risulterà contraria, si persuade da se, che dessa rappresenta in questo la Tradizione della Chiesa, o se di questo non si persuade, resti ad essa l'obbligo di provare il contrario, e all'altra parte quello di rispondere e abbattere le prove degli avversarii. Così, pare a me, la questione sarebbe da principio determinata a un punto spe-

consegue il detto dell' annotatore: La Chiesa Romana è regola infallibile; nè risiede in lui preso solitariamente, perciò l' opinione dell' infallibilità personale, separata del Papa, è contraria alla dottrina espressa di S. Tommaso d' Aquino.

(1) Infallibilisti, e anti-infallibilisti.

(2) Infallibilisti.

(3) Anti-infallibilisti.

(4) Così si metterebbe a parte la questione lunga e spinosa: su quai documenti o autorità abbia il S. D. fondata la sua sentenza.

ciale, ben distribuite le parti con grandissima probabilità, che abbia a finire di comune accordo, tosto che sia compito il primo lavoro, cioè l'esame della vera sentenza del S. D. O se qui non termina, ciascuna delle due parti si avrebbe già accollato il proprio compito, e così la discussione non procederebbe all'incerto. Il vantaggio di questo progetto è che o si verrebbe presto a un comune risultato assicurato dal compromesso, o questo non potrebbe mancare più tardi.

FINE.

9 LUG 1870

